****

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**UFFICIO ESECUZIONI**

**R.G.E.**

**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.**

**IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE**

***Dottoressa Elmelinda Mercurio***

*letti gli atti della procedura in epigrafe indicata;*

*vista l’istanza di vendita tempestivamente depositata;*

*preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione prescritta dall’art. 567, comma 2, c.p.c.;*

*ritenuto necessario ricordare al creditore procedente che deve provvedere tempestivamente a:*

* *notificare avviso ai sensi dell’art. 498 c.p.c. al/i creditore/i iscritto/i;*
* *notificare avviso ai sensi dell’art. 599 c.p.c. al/ai comproprietario/i con invito ai sensi dell’art. 600 c.p.c. a comparire alla udienza che si andrà a fissare;*
* *depositare eventuale estratto di matrimonio con annotazioni o certificato di stato civile dell’esecutato rilasciato dal Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio e per l’effetto:* ***ove l’immobile pignorato sia stato acquistato dall’esecutato in regime comunione legale*** *(dizione del certificato “nessuna annotazione” ed assenza delle condizioni di cui all’art. 179 c.c.): 1) notificare l’atto di pignoramento anche al coniuge non debitore; 2) trascrivere l’atto di pignoramento anche a carico del coniuge non debitore o procedere alla rettifica della nota di trascrizione dell’originario pignoramento con annotazione nel quadro D che il bene si appartiene all’esecutato in regime di comunione legale con il coniuge (con indicazione del nominativo di quest’ultimo); 3) depositare certificazione delle iscrizioni e trascrizioni anche a carico del coniuge non debitore dalla data dell’acquisto del bene alla data della nuova trascrizione o della trascrizione in rettifica;*
* *depositare la nota di trascrizione del pignoramento non rinvenuta in atti (anche se del compimento della formalità è dato atto nella certificazione notarile sostitutiva);*
* *depositare la cartolina attestante il perfezionamento della notifica del pignoramento ed in generale la documentazione afferente la notifica;*
* *depositare il certificato di residenza aggiornato dell’esecutato (in caso di notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 143 c.p.c.);*
* *documentare la legittimazione attiva del creditore (depositando atto di cessione del credito, copia dell’avviso di cessione in GU, iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese, eventuale contratto di cessione se disponibile);*

*visti gli artt. 569 e 600 c.p.c.;*

**FISSA**

*udienza di comparizione delle parti, degli eventuali comproprietari e creditori iscritti non intervenuti, per l’esame della regolarità degli atti e per le determinazioni in ordine alla vendita*

***per il giorno alle ore \_\_\_\_\_***

***Rende noto*** *che in tale udienza:*

* ***il creditore procedente dovrà esibire il titolo esecutivo in originale, salvo dispensa del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c.****;*
* *potrà essere concesso un termine non superiore a quarantacinque giorni per l’eventuale integrazione della documentazione prescritta dall’art. 567, secondo comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta,*
* *potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno essere depositate note alla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 173 bis disp.att. c.p.c.;*
* potrà essere delegato un notaio o un avvocato o un dottore commercialista al compimento delle attività previste dal paragrafo 3 *bis*, sez. III, capo IV, tit. II, libro III, c.p.c.;
* potrà essere formulata opposizione da parte dei creditori titolati ed intervenuti di cui all’art.498 c.p.c., alla offerta di cui all’art.568 bis c.p.c.;
* **ove non sia possibile la separazione della quota in natura del bene indiviso spettante al debitore o non sia manifestata seria intenzione all’acquisto della detta quota da parte del/i comproprietario/i (con offerta di cauzione pari al 10 % del prezzo di stima), potrà essere disposta la sua divisione in base a quanto stabilito dagli artt. 600 e 601 c.p.c. e dall’art. 181 disp.att. c.p.c.;**
* **potrà essere disposta la liberazione dell’immobile ai sensi dell’art. 560 c.p.c. qualora il compendio staggito sia occupato da terzi senza titolo opponibile alla procedura o dal debitore esecutato e dai familiari conviventi nel caso di inosservanza degli obblighi di conservazione e manutenzione del bene loro imposti dalla legge.**

**Evidenzia** che:

* **in base a quanto stabilito dall’art. 495 c.p.c.,** prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena di inammissibilità entro tale termine e per una sola volta, la conversione del pignoramento sostituendo alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a 1/6 dell’importo come determinato. Il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di conversione può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi l’importo con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di 48 mesi;
* salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566 c.p.c., non oltre trenta giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 569 c.p.c., il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 c.p.c. devono depositare un atto (sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato) nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede (comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza). In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui all’articolo 495, comma 1, c.p.c., il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive;
* **in base a quanto stabilito dall’art.615, secondo comma, c.p.c.**, l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma dell’art. 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
* **in base a quanto stabilito dall’art. 624 *bis* c.p.c**. il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può sospendere l’esecuzione fino a 24 mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto (o fino a quindici giorni prima dell’incanto).
* **in base a quanto stabilito dall’art. 568 bis c.p.c.**, il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima rispetto all’udienza di cui sopra, potrà proporre richiesta di procedere alla vendita diretta secondo le modalità previste dagli artt. 568 bis e 569 bis, depositando contestualmente – a pena di inammissibilità- la documentazione indicata dall’art. 568bis c. 2 c.p.c.; l’offerta deve essere completa di indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di telefonia mobile, dati che saranno comunicati, in caso di gara, dal professionista delegato al gestore della vendita telematica; la cauzione deve essere versata a mezzo di assegno circolare non trasferibile;

***Rilevato*** *che occorre nominare un esperto che provveda alla stima del compendio pignorato ed al compimento delle ulteriori attività di cui all’art. 173 bis disp.att. c.p.c. ;*

***Considerato*** *che:*

 - dalla data del pignoramento il debitore esecutato è spossessato del bene e privato della sua disponibilità, mantenendone solo la mera detenzione;

 - ai sensi dell’art. 559 c. 2 c.p.c., il giudice dell’esecuzione è tenuto a nominare – contestualmente all’individuazione dell’esperto stimatore – un custode giudiziario diverso dal debitore, deputato ad effettuare le attività previste dagli artt. 559 e 560 c.p.c.;

 - non si ravvisa l’inutilità o l’inopportunità della nomina del custode ai fini della conservazione ed amministrazione del cespite pignorato;

**NOMINA**

**quale esperto stimatore** l’ing./l’arch./il geom.;

**NOMINA**

**quale custode giudiziario** l’avv./il dott./dott.ssa;

**CONFERISCE**

**incarico all’esperto stimatore ed al custode giudiziario come da separati decreti che si allegano al presente con le modalità telematiche di seguito precisate;**

**DISPONE**

*che la Cancelleria provveda all’immediata comunicazione del presente provvedimento al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti nonché alla comunicazione a mezzo PEC al custode giudiziario ed all’esperto stimatore sopra nominati;*

*che la Cancelleria provveda alla comunicazione del presente decreto al/ai debitore/i esecutato/i presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto oppure, in mancanza, presso la Cancelleria del Tribunale.*

*Dispone che, nell’ipotesi di espropriazione dei beni indivisi, il creditore pignorante provveda alla notifica del presente provvedimento ai comproprietari ed agli interessati.*

***MODALITÁ DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO***

*Il giudice dell’esecuzione dispone:*

*che il custode giudiziario e l’esperto stimatore sopra indicati procedano all’accettazione dell’incarico nel termine di giorni 7 (sette) dalla data del deposito del presente decreto e che, ai fini del deposito dell’atto di accettazione dell’incarico, il custode giudiziario e l’esperto stimatore sopra indicati procedano* ***esclusivamente*** *nei termini di seguito indicati.*

*In particolare, il custode giudiziario e l’esperto stimatore:*

1. *procederanno al* ***download*** *dal sito* ***sito*** [www.tribunalesantamariacapuavetere.it](http://www.tribunalesantamariacapuavetere.it) *e/o dal sito* [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) *rispettivamente dei seguenti moduli:*

 *- per il custode giudiziario: CUSTODE GIUDIZIARIO – ACCETTAZIONE INCARICO;*

 *- per l’esperto stimatore: ESPERTO STIMATORE – ACCETTAZIONE INCARICO;*

 *b) procederanno alla* ***compilazione*** *del modulo con i dati necessari nonché alla predisposizione di un file digitale in formato PDF nativo (eventualmente trasformando il file word originario in file PDF);*

 *c) procederanno alla* ***sottoscrizione con firma digitale*** *del modulo di accettazione dell’incarico ed al* ***deposito telematico*** *dell’atto in questione con la seguente denominazione:*

*- per il custode giudiziario: ACCETTAZIONE INCARICO CUSTODE GIUDIZIARIO N. \_\_/\_\_\_\_ R.G.E.;*

*- per l’esperto stimatore: GIURAMENTO ESPERTO STIMATORE N. \_\_/\_\_\_\_ R.G.E.;*

*con la precisazione che la denominazione sopra indicata deve essere inserita sia come “Nome File”, sia come “OGGETTO della PEC”.*

Il giudice dell’esecuzione,per il celere e corretto svolgimento delle funzioni affidate agli ausiliari:

**DISPONE**

che la Cancelleria verifichi, dopo 7 ( sette) giorni dalla comunicazione del presente decreto agli ausiliari nominati, l’avvenuta accettazione dell’incarico e segnali tempestivamente al giudice dell’esecuzione l’eventuale mancata accettazione.

**MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DI FATTURAZIONE**

 Il giudice dell’esecuzione:

**ONERA**

 Il procuratore del creditore procedente, ai fini della corretta fatturazione delle spese necessarie per gli adempimenti pubblicitari e dei compensi degli ausiliari del G.E., di comunicare – mediante deposito di apposita memoria all’udienza fissata per le determinazioni di cui all’art. 569 c.p.c. – i seguenti dati:

 ragione sociale (o nome), sede legale (o residenza), partita IVA, codice fiscale, indirizzo, città, CAP, NDG (Numero Direzione Generale - cod. interno Banca)/BIP/FG, N°Prot./ Riferimenti pratica/Mutuo/Sofferenza, nominativo del responsabile del procedimento.

 Santa Maria Capua Vetere,

Il giudice dell’esecuzione

Dott. Elmelinda Mercurio



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**UFFICIO ESECUZIONI**

**PROCEDIMENTO n. R.G.E.**

**DECRETO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO ALL’ESPERTO STIMATORE**

 Il giudice dell’esecuzione, dott. Elmelinda Mercurio,

 letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

 rilevato che con il decreto che precede di fissazione dell’udienza per le determinazioni ex art. 569 c.p.c. si è proceduto alla contestuale nomina dell’esperto stimatore ex art. 568 c.p.c.;

 ritenuta altresì la necessità di indicare i quesiti ai quali l’esperto stimatore è chiamato a fornire risposta al giudice dell’esecuzione;

**DISPONE**

 che l’esperto stimatore risponda ai quesiti indicati nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, i quesiti dettagliatamente formulati nella SEZIONE A: CONTENUTO DELL’INCARICO DELL’ESPERTO STIMATORE cui integralmente si rinvia;

 che l’esperto stimatore si attenga alle modalità di svolgimento dell’incarico indicate nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, le modalità dettagliatamente indicate nella SEZIONE B: PRESCRIZIONI OPERATIVE PER L’ESPERTO STIMATORE cui integralmente si rinvia;

 che l’esperto stimatore si attenga alle modalità di deposito degli atti con modalità telematiche indicate nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, le modalità dettagliatamente indicate nella SEZIONE C: PRESCRIZIONI PER IL DEPOSITO TELEMATICO cui integralmente si rinvia;

 **che l’esperto stimatore ove necessiti di una proroga formuli e depositi la relativa istanza entro e non oltre il termine di deposito della perizia di stima, ovvero entro e non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art.569 c.p.c., tanto anche ai fini della eventuale formulazione della istanza di vendita ex art. 568 bis c.p.c.;**

**AUTORIZZA**

 l’esperto stimatore a:

 a) accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell’Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell’Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

 nonché:

 b) richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell’immobile pignorato.

 **Il giudice concede :**

1. **termine di 30 giorni dal conferimento dell’incarico per il deposito del resoconto sulla completezza della documentazione ipocatastale cd. check list (o modulo di controllo dell’esperto come da format allegato) nella quale deve essere sempre inserita la dicitura “SI ATTI AL GE/NO ATTI AL GE”;**
2. **termine sino a 30 giorni prima dell’udienza** 569 c.p.c. per il deposito della relazione e per l’invio delle copie alle parti, nonché per la richiesta di proroga che deve essere sempre motivata.

 In presenza di cause oggettive che rendano impossibile il rispetto di tale termine, l’esperto stimatore deve depositare – prima della scadenza del termine – comunicazione contenente l’indicazione delle citate cause ed adeguata motivazione circa l’impossibilità di rispettare il termine per il deposito della relazione.

 Al riguardo, si segnala l’assoluta necessità della tempestiva e completa redazione dell’elaborato, in quanto ritardi nel deposito o lacune saranno oggetto di valutazione in sede di liquidazione del compenso e per il conferimento di ulteriori incarichi.

 Il giudice accorda all’esperto l’acconto di euro 800,00, che pone a carico del creditore procedente o del creditore intervenuto che, a seguito di rinuncia, si sia surrogato al primo.

 Santa Maria Capua Vetere,

Il giudice dell’esecuzione

Dott. Elmelinda Mercurio

****

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**UFFICIO ESECUZIONI**

**PROCEDIMENTO n. R.G.E.**

**DECRETO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO AL CUSTODE GIUDIZIARIO**

 Il giudice dell’esecuzione, dott. Elmelinda Mercurio,

 letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

 rilevato che con il decreto che precede di fissazione dell’udienza per le determinazioni ex art. 569 c.p.c. si è proceduto alla nomina di un custode giudiziario diverso dall’esecutato;

 ritenuta la necessità di fornire al custode giudiziario le prescrizioni generali per lo svolgimento dell’incarico;

**DISPONE**

 che il custode giudiziario esegua i compiti indicati nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, i compiti dettagliatamente indicati nella SEZIONE A: CONTENUTO DELL’INCARICO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO cui integralmente si rinvia;

 che il custode giudiziario si attenga alle modalità di svolgimento dell’incarico indicate nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, le modalità dettagliatamente indicate nella SEZIONE B: PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL CUSTODE GIUDIZIARIO cui integralmente si rinvia;

 che il custode giudiziario si attenga alle modalità di deposito degli atti con modalità telematiche indicate nel modulo di accettazione dell’incarico reperibile sul sito www.tribunalesantamariacapuavetere.it e sul sito www.astegiudiziarie.it e, segnatamente, le modalità dettagliatamente indicate nella SEZIONE C: PRESCRIZIONI PER IL DEPOSITO TELEMATICO cui integralmente si rinvia;

 che il custode provveda, venti giorni prima della data di udienza, all’apertura di un conto corrente intestato alla procedura, detto “conto A o conto spese”, presso un istituto bancario di rilievo nazionale ed alle migliori condizioni economiche ( si citano: 1) Unicredit S.p.a; 2) BNL S.p.a.; 3) BCC “Terra di Lavoro San Vincenzo de Paoli” scpa; 4) Intesa San Paolo S.p.a.; 5) Banca di Credito Popolare Torre del Greco; 6) Banca Popolare di Puglia e Basilicata o altro istituto di credito, previa autorizzazione da richiedersi al giudice); e comunichi entro lo stesso termine al creditore procedente l’IBAN su cui procedere al versamento del fondo spese; nello stesso termine e presso i medesimi istituti il custode è autorizzato fin d’ora alla apertura di un conto corrente dove far transitare le eventuali rendite, detto “Conto C o conto rendite” ( tanto ai fini della denominazione dei conti che sarà riportata nella eventuale ordinanza di delega);

**AUTORIZZA**

 il custode ad accedere all’immobile pignorato, anche al fine di consentire la visita del cespite agli interessati all’acquisto, avvalendosi, ove necessario, dell’ausilio della Forza Pubblica e di un fabbro.

**DISPONE**

 l’istituzione di un conto corrente bancario presso uno dei seguenti istituti di credito: 1) Banco di Napoli, Agenzia di Santa Maria Capua Vetere, Corso Garibaldi; 2) Unicredit, Agenzia di Santa Maria Capua Vetere, Corso Aldo Moro; 3) BCC Terra di Lavoro, San Vincenzo de Paoli, oppure 4) altri istituti di credito, previa autorizzazione del G.E.; conto corrente da intestarsi alla procedura e all’ordine del G.E., su cui andranno effettuati versamenti e/o bonifici di pertinenza ad opera di terzi;

**PONE**

 in ogni caso provvisoriamente a carico del creditore procedente o dell’intervenuto surrogante l’importo di €. 600,00 a titolo di acconto sul compenso (oltre oneri) che potrà essere utilizzato dal custode a quale fondo spese vive della procedura e dispone che, fino a concorrenza di detto importo, il custode potrà effettuare prelievi dal conto corrente in parola senza necessità di ulteriore specifico mandato;

**DISPONE**

 che il custode depositi entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico la c.d. “prima relazione custode” di cui al modello presente sul sito del Tribunale, **evidenziando se la stessa debba essere o meno posta all’attenzione del GE,** e, nonché ogni sei mesi una relazione scritta di rendiconto, evidenziando se la stessa contenga o meno rilievi differenti rispetto a quella precedentemente versata; infine, al termine dell’incarico, fornirà adeguato rendiconto.

**DISPONE**

che nella detta “prima relazione custode” sia specificamente affrontato il tema del titolo esecutivo costituito dal **decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore e non opposto**. In particolare, il custode dovrà solo indicare se: a) il titolo esecutivo speso da un creditore ( sia procedente che intervenuto) sia costituito da decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore e non opposto; b) se vi siano altri creditori, oltre a quel creditore.

 Santa Maria Capua Vetere,

Il giudice dell’esecuzione

Dott. Elmelinda Mercurio

****

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**UFFICIO ESECUZIONI**

**PROCEDIMENTO n. 64/2023 R.G.E.**

**DECRETO DI ANTICIPAZIONE SOMME**

 Il giudice dell’esecuzione, dott. Elmelinda Mercurio,

 letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

 visto il decreto di fissazione dell’udienza per le determinazioni ex art. 569 c.p.c. ;

 rilevato che all’udienza in questione si procederà – in presenza dei presupposti di legge ed in assenza di iniziative tese ad azionare gli istituti di favore del debitore esecutato – alla delega delle operazioni di vendita;

 ritenuto pertanto necessario, che al momento della delega delle operazioni di vendita, sia già disponibile per il professionista un fondo spese, da porre a carico del creditore procedente, che consenta di avviare immediatamente le attività delegate e di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal giudice dell’esecuzione per l’espletamento dei vari tentativi autorizzati;

 considerato ancora che la detta provvista è da considerarsi spesa necessaria per la prosecuzione del processo di espropriazione: infatti, la Suprema corte ha chiarito che << L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli >> ( ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27/07/2021, n.21549);

 ritenuto, pertanto, di disporre la anticipazione del fondo spese a carico del creditore procedente fin d’ora e comunque in un termine antecedente all’udienza 569 c.p.c., per le ragioni esposte;

 letto l’art.8 D.P.R. 115 2002;

**DISPONE**

 che il custode provveda, venti giorni prima della data di udienza, all’apertura di un conto corrente intestato alla procedura, detto “conto A o conto spese”, presso un istituto bancario di rilievo nazionale ed alle migliori condizioni economiche ( si citano: 1) Unicredit S.p.a; 2) BNL S.p.a.; 3) BCC “Terra di Lavoro San Vincenzo de Paoli” scpa; 4) Intesa San Paolo S.p.a.; 5) Banca di Credito Popolare Torre del Greco; 6) Banca Popolare di Puglia e Basilicata o altro istituto di credito, previa autorizzazione da richiedersi al giudice); e comunichi entro lo stesso termine al creditore procedente l’IBAN su cui procedere al versamento del fondo spese; nello stesso termine e presso i medesimi istituti il custode è autorizzato fin d’ora alla apertura di un conto corrente dove far transitare le eventuali rendite, detto “Conto C o conto rendite” ( tanto ai fini della denominazione dei conti che sarà riportata nella eventuale ordinanza di delega);

 Che il creditore procedente versi sul predetto conto corrente entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’IBAN da parte del custode la somma di euro 2.500,00 quale fondo spese, con la causale “anticipazione fondo spese” e comunque in tempo utile, affinché all'udienza 569 c.p.c. sia documentato l'avvenuto pagamento;

**AVVERTE**

Che in caso di mancata anticipazione all’udienza 569 c.p.c. si prenderà atto dalla impossibilità di prosecuzione del processo di espropriazione.

**AVVERTE**

Che nel caso in cui all’udienza 569 c.p.c., si dovessero determinare le condizioni per un esito del processo differente dalla delega delle operazioni di vendita (quale per esempio, la ammissibilità della conversione ex art.495 c.p.c., la sospensione concordata ai sensi dell’art.624 bis c.p.c., la rinuncia ai sensi dell’art. 629 c.p.c.), la somma anticipata sarà contestualmente restituita al creditore anticipatario.

 Santa Maria Capua Vetere,

Il giudice dell’esecuzione

Dott. Elmelinda Mercurio